



COMUNE DI CERCENASCO

Provincia di Torino

Via XX Settembre n. 11 - CAP 10060

Tel. 011 9809227 – 011 9801874 Fax 011 9802731

Prot. 3465

N. 29/2025

OGGETTO: Divieto di accensione e lancio di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici che possano provocare disturbo o molestia a soggetti deboli e/o animali d'affezione e alla fauna selvatica

IL SINDACO

- Premesso che l'art. 50 del Testo Unico Enti Locali, prevede che il Sindaco adotti ordinanze per garantire la vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tranquillità e del riposo dei propri cittadini;
- Che, l'uso incontrollato di botti, tra cui petardi, e di fuochi d'artificio senza l'adozione delle minime precauzioni è causa di disagio e oggetto di lamentale da parte dei cittadini;
- Che, negli ultimi anni si è assistito ad esplosioni di fuochi d'artificio e di petardi a qualsiasi ora della notte senza il minimo rispetto per i soggetti fragili;
- Che, il rumore e gli effetti luminosi provocati dai fuochi d'artificio, creano in soggetti deboli, quali bambini, persone anziane e/o malate, reazioni di disagio psicofisico;
- Che, l'esplosione dei fuochi di artificio soprattutto nel centro abitato e/o nelle vicinanze comporta il rischio di propagazione di incendio alle abitazioni ed ai terreni adiacenti con potenziale danno alla pubblica incolumità;
- Che, inoltre, l'accensione dei fuochi d'artificio provoca una serie di conseguenze negative finanche anche a carico degli animali d'affezione, nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre, ad ingenerare in loro una evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così anche al rischio di smarrimento e/o investimento;
- Che, si rende necessario adottare provvedimenti idonei ad evitare pericoli e danni diretti e indiretti, all'integrità fisica delle persone, degli animali e dell'ambiente;
- Che, la ratio del provvedimento de quo è da rinvenirsi nella necessità di limitare al massimo lo scoppio diffuso sul territorio di qualsiasi artificio pirotecnico ad effetto sonoro, infiammabile ed esplodente di cui sia oggettivamente implicita la potenziale pericolosità, con i conseguenti potenziali danni e disagi sopra evidenziati.

Preso atto che:

- il Comune di Cercenasco non ha il potere di vietare la vendita nel proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico.

Visti:

- la circolare 11 gennaio 2001 n.559 del Ministero dell'Interno avente ad oggetto: Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.

- l'art 57 del T.U.L.P.S. il quale vieta senza licenza dell'Autorità Locale di P.S. di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato e nelle adiacenze o lungo una pubblica via, nonché l'art. 101 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.;

- l'art.50 D.L.gs. n.267/2000;

- l'art.7 bis D.L.gs. n.267/2000;

- la Legge n. 689/1981;

- la Legge n.125/2008;

- l'art.3 DPR 31 marzo 1979;

- gli artt. 659 (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) e 703 (Accensioni ed esplosioni pericolose) del Codice penale;

- la Legge n.189/2004;

ORDINA

il divieto assoluto, a tutela della sicurezza e della pubblica incolumità nonché a tutela del patrimonio pubblico e privato, di far esplodere fuochi artificiali, petardi, razzi e simili materiali pirotecnici su tutto il territorio comunale, urbano e non urbano.

Eventuali deroghe all'uso di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti e lancio di razzi, nel rispetto delle normative vigenti, saranno concesse previa apposita autorizzazione rilasciata dall'Autorità comunale.

La violazione alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste bis dall'art. 7 bis, co.1 bis, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e ss.mm.ii. di importo compreso tra **€ 25,00** ed **€ 500,00**, nonché, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato e illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della L. 24.11.1981 n. 689 e ss.mm.ii. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20, comma 5, della medesima legge, fatte salve, inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa legge 689/1981;

L'eventuale sanzione in violazione della presente è da ritenersi doppia qualora l'infrazione avvenga in luoghi affollati e in presenza di bambini e animali.

Le stesse sanzioni saranno applicate a chi non provvede alla pulizia e alla messa in pristino delle aree utilizzate per l'esplosione dei fuochi d'artificio espressamente autorizzati dall'Autorità comunale.

SI DISPONE

- Che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune e ne venga data ampia pubblicità;
- Che copia della stessa venga inviata: alla Prefettura di Torino, al Comando della compagnia Carabinieri di Pinerolo ed alla stazione Carabinieri di Vigone, alla Polizia di Stato.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'Albo pretorio online del Comune di Cercenasco.

Gli Agenti della Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono chiamati a far osservare il rispetto della presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Cercenasco, 08.10.2025



Il Sindaco
Dott. Simone Colmo

